



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 278

Ordinanza n. 278/T.V.

Chieti li 12.08.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Comandante della Legione dei Carabinieri Abruzzo e Molise – Comando Provinciale di Chieti, anticipata via e-mail in data 12.08.2024, con la quale si comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali, le operazioni di trasloco previste per le giornate del 19 e 20 agosto saranno spostate ai giorni 18 e 19 agosto, con le stesse modalità, per cui si chiede una rettifica dell'Ordinanza n. 276/T.V. del 09.08.2024;

Considerato che, con la suddetta Ordinanza, si è provveduto ad interdire la sosta veicolare in Via Arniense, sul lato dove dovranno sostare i veicoli utilizzati per il trasloco e sul lato opposto, nonché ad interdire il transito veicolare degli autobus, per motivi di sicurezza stradale;

Ritenuto, pertanto, alla luce della nuova comunicazione, di rettificare l'Ordinanza n. 276/T.V. del 09.08.2024, solo in merito alle giornate di validità dei provvedimenti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, a rettifica dell'Ordinanza n. 276/T.V. del 09.08.2024, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Arniense, per i giorni 18 e 19 agosto 2024, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno, nei seguenti tratti viari:
 - sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare: dall'intersezione con Via C. Battisti fino al civico n. 119, comprendendo due stalli di sosta riservati ai disabili ed alcuni stalli di sosta a tempo, per complessivi ml. 20,00, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per il trasloco di cui in premessa;
 - sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare: dal civico n. 136 al civico n. 142, sul lato opposto all'occupazione, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione dei lavori.
2. l'istituzione del divieto di transito per gli autobus in Via Arniense, all'intersezione con Piazza Matteotti, con deviazione degli stessi verso Piazza Matteotti, per i giorni 18 e 19 agosto 2024, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno, durante le operazioni di trasloco.

Si autorizza l'autocarro Scania tg. GD 107 GY, utilizzato per il trasloco, al transito in Via Arniense, con sosta nell'area interdetta con il presente provvedimento, in deroga al divieto di transito per i mezzi di massa a pieno carico superiore a t. 3,5, per i giorni 18 e 19 agosto 2024, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizza, altresì, l'autoveicolo Toyota tg. BV 173 PE, munito di scala telescopica, alla sosta in Via Arniense, tra il civico n. 102 ed il civico n. 110, nei pressi dell'ingresso della sede della Legione dei Carabinieri, con occupazione dell'area pedonale e di parte della carreggiata transitabile, per i giorni 18 e 19 agosto 2024, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno. Esso dovrà posizionarsi in modo da non arrecare intralcio alla normale viabilità veicolare, lasciando libera una sezione di carreggiata di almeno m. 3,50.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco, durante l'utilizzo della scala telescopica:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito il transito veicolare, nonché l'utilizzo degli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione;
- dovranno essere installati, ai margini dell'occupazione, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

La Ditta esecutrice del trasloco resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni
IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Fabio PRIMITERRA

[Handwritten signature in blue ink]